**Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti**

**Gli adempimenti del Committente**

In base a quanto disposto dal nuovo art.17bis del D.Lgs. 241/1997[[1]](#footnote-1), confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020, n.1/E, gli **adempimenti** del **committente** **riguardano**:

* **la richiesta**, alle **imprese appaltatrici**, o affidatarie, e alle imprese **subappaltatrici**, di **copia delle deleghe di pagamento** relative al **versamento** delle **ritenute fiscali** operate sui redditi dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio da lui affidato;
* **l’effettuazione di un riscontro** dell’ammontare complessivo degli **importi** **versati** dalle imprese **rispetto** ai **dati comunicati dalle medesime imprese**. In particolare, il riscontro riguarda l’eventuale omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali riferite ai lavoratori impiegati nell’esecuzione della prestazione affidata ed oggetto di versamento con distinto F24.

Nell’ipotesi in cui il **committente** **rilevi** un **inadempimento** in capo all’appaltatore o al subappaltatore, deve **sospendere il pagamento del corrispettivo** nei confronti dell’**impresa appaltatrice**, finché perdura l’inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

Qualora il **committente non adempia a tali obblighi**, sarà assoggettato al **pagamento** di una **somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice**, o affidataria, o subappaltatrici per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse.

|  |  |
| --- | --- |
| adempimenti di committente (nell’appalto) ed appaltatore (nel subappalto) | |
| documentazione trasmessa al committente | **copie delle deleghe di pagamento - F24**  **elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente**, con:   * il **dettaglio delle ore** di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione **dell’opera**/**servizio** * **l’ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione oggetto del contratto * il dettaglio delle **ritenute eseguite nel mese precedente** nei confronti dello stesso lavoratore, **con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente** |
| controllo formale | **verifica della corrispondenza** relativa agli importi dichiarati e versati: **tra** le deleghe - **F24** **e** l’**ulteriore documentazione** fornita dall’appaltatore/subappaltatore |
| controllo sostanziale | **verifica sulla** **retribuzione** corrisposta al lavoratore:   * **di congruità**, mediante il **confronto** **fra** la **retribuzione oraria** corrisposta a ciascun lavoratore **e** l’**opera prestata** dallo stesso * **di coerenza**, **tra** l’ammontare delle **retribuzioni** **e** gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di **contratti collettivi**), nonché l’**effettiva presenza** dei **lavoratori** presso la sede del committente   **verifica sulle ritenute fiscali** applicate sulla retribuzione:   * **di congruità**, mediante il **confronto** fra le **ritenute fiscali** operate **per ciascun lavoratore** **e** l’importo della **retribuzione** a questi corrisposta - “*le ritenute fiscali non sono manifestamente incongrue se superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali” -* in caso contrario, obbligo di richiesta di motivazioni ad affidatari, che devono rispondere * **di** avvenuto **versamento** **senza compensazione(\*)** |

**(\*)***ad eccezione di specifici crediti identificati nella tabella fornita dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 1/E/2020 (ad es., il Bonus Renzi)*

**\*\*\*\*\***

*Come è evidente, si addossano, così, sulle imprese oneri di controllo impropri e spropositati, a fronte dei quali si rischiano sanzioni e si determina il sicuro blocco dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali.*

*In tal modo i nuovi adempimenti, oltre ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese, diventano del tutto ingestibili.*

*La moratoria sulle sanzioni, che la Circolare fissa al massimo sino al prossimo 30 aprile, è del tutto insufficiente e, per questo, l’ANCE continua a considerare doveroso abrogare il provvedimento o, comunque, sospenderne l’efficacia almeno sino al prossimo 1° luglio 2020, così da consentire, nel frattempo, un ripensamento complessivo di tutta la disciplina.*

1. Introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall’art.4 del DL 124/2019, convertito ocn modifiche in Legge 157/2019. [↑](#footnote-ref-1)